

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2010

Modifica del decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». (10A15687)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, col quale il prof. Ferruccio Fazio e' stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22;

Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2006, serie generale, n. 302;

Visto il decreto 19 aprile 2010 di concerto tra il Ministro della salute ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1° giugno 2010, n. 126, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerata la necessita' di aggiornare il citato decreto 24 ottobre 2006 a seguito dell'inserimento del principio attivo del glicerolo nella lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Acquisita la proposta della Commissione per la vigilanza ed il

controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 7 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, citato in premessa, e' aggiunta in fine la seguente lettera:

«b-bis) quantita' di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicinali per uso topico e per uso orale».

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 355